

ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI SCIENTIFICI SUBACQUEI

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione, luogo e carattere

1. È costituita con sede legale presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali in Ravenna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, l'Associazione denominata **Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei**, in sigla "**AIOSS**" di seguito detta Associazione. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea, potranno altresì essere costituite sedi periferiche, succursali o uffici in qualunque località italiana o straniera.

2. L'Associazione:

- ha carattere di rappresentanza professionale, è assolutamente escluso ogni scopo di lucro o attività commerciale;
- è apolitica e la sua attività è caratterizzata dai seguenti principi: democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, libera elettività dei Soci e gratuità delle cariche sociali;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad organizzazioni con finalità analoghe o associazioni non lucrative di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Oggetto e attività

1. L'**Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei (AIOSS)** si propone come associazione di categoria per i lavoratori che svolgono, a vario titolo, attività subacquea per fini tecnico-scientifici, ambientali, zootecnici-produttivi, documentaristici e informativi, nell'ambito della loro professione, e di seguito denominati **Operatori Scientifici Subacquei (OSS)**. Essi comprendono ad esempio:

- tecnici, ricercatori e docenti universitari;
- tecnici e ricercatori di istituti di ricerca e agenzie pubbliche (es.: CNR, ENEA, ISPRA, AUSL, ARPA, Ministeri, Soprintendenza, ecc.);
- operatori e gestori di Aree Marine Protette, Riserve Naturali, Siti Archeologici Marini, ecc.;
- liberi professionisti;
- dipendenti di studi privati e società di consulenza ambientale;
- tecnici ed operatori di acquari pubblici e privati;
- tecnici e ricercatori nel campo dell'acquacoltura;
- medici, tecnici e ricercatori nel campo della medicina subacquea;
- tecnici e ricercatori nel settore ricerca e sviluppo di attrezzature subacquee;

- ecc.

Gli OSS, secondo la loro formazione e professionalità, operano in diversi settori disciplinari, ad esempio:

- acquacoltura
- acquariologia
- archeologia
- architettura
- biologia
- botanica
- cartografia
- documentarismo
- ecologia
- fotografia
- geologia
- giornalismo
- ingegneria
- medicina subacquea
- oceanografia
- speleologia
- topografia
- veterinaria
- zoologia

Gli obiettivi primari e gli scopi dell'Associazione saranno di:

- a) rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionale degli Operatori Scientifici Subacquei (OSS) italiani, nelle loro diverse attività e categorie professionali, presso le Istituzioni della Repubblica Italiana, presso gli altri Paesi e le altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- b) promuovere e partecipare alla migliore definizione del profilo professionale degli OSS con le Autorità Legislative;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici utili agli scopi suddetti;
- d) proporre regolamenti e standard di sicurezza per lo svolgimento di attività scientifica subacquea in ambito professionale, in accordo con le disposizioni di Legge vigenti e le conoscenze mediche;
- e) proporre e valutare percorsi formativi degli OSS adeguati per i diversi settori disciplinari, eventualmente realizzando anche in collaborazione con terzi, corsi di formazione professionale;
- f) collaborare con tutti coloro che operano nel settore della subacquea: imprese, associazioni, enti di gestione e promozione, parchi e aree protette, mezzi di comunicazione di massa, ecc.;
- g) organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.

Art.3

Soci

1. Il numero dei Soci é illimitato. Sono Soci le persone fisiche e le Organizzazioni pubbliche e private (come Associazioni, Enti, Università, Istituti, Società, Imprese, ecc.) che ne fanno richiesta e che sottoscrivono il presente statuto e la cui domanda d'adesione è accolta dal Consiglio direttivo. Per le Organizzazioni la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o persona fisica delegata che assume il ruolo rappresentante in seno all'Assemblea. I soci e i dipendenti delle Organizzazioni ammesse non sono considerati Soci se non provvedono ad iscriversi individualmente.

2. I Soci non possono svolgere attività retribuita per conto dell'Associazione, ma hanno diritto ai soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente concordate.

3. Per essere ammessi a Soci é necessario presentare la domanda al Consiglio direttivo. Nella domanda d'adesione l'aspirante Socio indica nome cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, dichiara inoltre di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Sull'ammissione dei nuovi Soci delibera il Consiglio direttivo che comunicherà l'eventuale accettazione o diniego della richiesta di ammissione entro 60 gg dal ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda si intende accettata.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo previo pagamento della quota associativa.

I Soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede legale dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa.

4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di esercitare i loro diritti sociali e svolgere eventuali attività a favore dell'Associazione purché preventivamente concordate col Consiglio direttivo.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti;

- il Collegio arbitrale;
- il Comitato Tecnico - Scientifico.

Art.6

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno ogni qualvolta il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritenga necessario presso la sede sociale o altrove purchè sul territorio nazionale.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email) o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca presso la sede dell'Associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17. Tutti i Soci, comprese le Organizzazioni ammesse, hanno parità di diritti e singolo voto in ogni deliberazione.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza anche di quest'ultimo da un Socio designato dalla stessa Assemblea ed ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- modificare dello statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
- stabilire il trasferimento della sede legale.

Art.7

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 o 5 membri scelti tra i Soci dell'Associazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I membri del Consiglio direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio dalla nomina. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominandoli tra i Soci. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- nominare il Comitato Tecnico - Scientifico di esperti, secondo quanto disposto dall'articolo 12, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo esprimendo il loro voto avente esclusivamente natura consultiva.
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- istituire sedi periferiche, succursali o uffici in qualunque località italiana o straniera.

Art.8

Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, eletto anch'esso nell'ambito del Consiglio direttivo.

Art.9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio, riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'Associazione, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.12

Comitato Tecnico - Scientifico

1. Il Comitato Tecnico - Scientifico è eletto dal Consiglio direttivo ed è composto dal Presidente, che assume il ruolo di coordinamento e rappresentanza, e da 8 esperti scelti tra i Soci dell'Associazione in rappresentanza dei diversi settori professionali o gruppi di settori affini, ad esempio:

- acquariologia
- archeologia
- biologia, botanica, zoologia, ecologia
- documentarismo, fotografia, giornalismo
- geologia e speleologia, architettura, ingegneria, topografia, cartografia, oceanografia
- medicina subacquea e iperbarica
- pesca, acquacoltura, veterinaria
- attrezzature subacquee e strumentazione scientifica (misura e monitoraggio)

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominandoli tra i Soci. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

2. Il Comitato Tecnico - Scientifico si riunisce autonomamente o su invito del Consiglio direttivo ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il Comitato Tecnico - Scientifico è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il Comitato Tecnico - Scientifico ha i seguenti compiti:

- di consulenza tecnica-scientifica;
- di raccordo e rappresentanza con le analoghe organizzazioni internazionali al fine di proporre, recepire e divulgare gli aggiornamenti professionali dei diversi settori;
- di redigere le proposte di regolamentazione, linee guida e standard di sicurezza per l'attività scientifica subacquea.

Art.13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.14

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario.

4. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da contributi, lasciti ed erogazioni varie;
- c) da fondo di riserva indivisibile.

Art.15

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio (rendiconto) comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il successivo 30 aprile. Si ricorda che fra bilancio e rendiconto corre la seguente differenza: il bilancio può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realtà di un'azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. È possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella quale confluiscono tutte le scritture elementari. Il rendiconto, invece, è un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso è, in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.

Art.17

Modifiche allo statuto e scioglimento

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati regolarmente iscritti a libro Soci sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i non Soci. In ogni caso il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni non a fini di lucro operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dall'Assemblea Costituente in data 05/02/2010 con 154 voti su 183
